

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

100° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

Presidenza del Vice Presidente GUIZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» (2966), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e passim
GALEOTTI	3, 10
MURMURA (DC), relatore alla Commissione ..	2, 8, 9
PONTONE	11
SPINI (PSI), sottosegretario di Stato per l'interno	3, 10

(1) Per il testo definitivo del disegno di legge, quale risulta dal coordinamento approvato dalla Commissione il 10 ottobre 1991, si veda il 101° Resoconto stenografico, relativo a detta seduta.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» (2966), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e di un disegno di legge d'iniziativa governativa
(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

Invito il senatore Murmura a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, vuole dare risposta organica e razionale al notevole sviluppo del traffico aereo conseguente all'incremento degli spostamenti di persone e di merci. Vuole offrire, oltre che una migliore disciplina, anche una maggiore razionalità al settore, assegnando alla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno l'espletamento dei servizi antincendi in una serie di aeroporti civili e militari, il cui elenco è contenuto nella tabella allegata al disegno di legge. Negli aeroporti, non compresi in tale elenco, il servizio antincendi viene svolto a cura e spese dei titolari della licenza o degli enti pubblici e privati che hanno in gestione l'aerostazione.

Il disegno di legge prevede altresì che, per gli aeroporti ricompresi nella tabella o dati in concessione, i locali per i servizi antincendi, gli impianti tecnologici, le autorimesse e quant'altro occorre per l'espletamento del servizio siano apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i locali, le attrezzature e le infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

Il disegno di legge prevede altresì che il Ministero dell'interno, per quanto riguarda gli aeroporti civili, e quello della difesa, per gli

(1) Per il testo definitivo del disegno di legge, quale risulta dal coordinamento approvato dalla Commissione il 10 ottobre 1991, si veda il 101° Resoconto stenografico, relativo a dettata seduta.

aeroporti militari, siano sentiti in sede di redazione dei progetti per la ristrutturazione o la costruzione dei locali e degli impianti.

Ritengo che il provvedimento meriti la nostra sollecita approvazione per le ragioni ricordate più volte in questa Commissione soprattutto in sede di esame dei decreti-legge recanti proroghe dei termini in materia di concessione ai privati del servizio antincendi. Va altresì considerato il parere della Commissione bilancio che, in carenza di una previsione di finanziamento per gli anni successivi, ha ieri posto come condizione per l'ulteriore *iter* del provvedimento la soppressione dell'articolo 5; in tal senso il Governo ha presentato un emendamento.

Raccomando quindi ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, conveniamo con le considerazioni svolte dal relatore Murmura in sede di relazione circa la necessità e l'urgenza di procedere ad un'approvazione rapida del provvedimento, che peraltro è stato oggetto di una lunga elaborazione in sede di comitato ristretto e successivamente nella competente Commissione della Camera dei deputati.

La tabella allegata alla legge del 1980 viene qui integrata con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, inseriti rispettivamente nella V e nella III classe. Tale integrazione avviene con decorrenza 1° gennaio 1991, quindi con valore retroattivo: mi domando il perchè di questa decisione.

All'articolo 3 si stabilisce che, in via eccezionale, le infrastrutture, gli impianti tecnologici e i relativi progetti di cui all'articolo 2 devono avere il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza. Si aggiunge che, quali che siano le modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, queste opere e i relativi progetti sono approvati dal Ministero dell'interno, anche in mancanza dei pareri preventivi previsti dalle disposizioni vigenti. Infine si precisa, sempre al comma 1, che per i suddetti lavori, provviste e forniture è altresì consentito, entro il limite massimo di spesa di 700 milioni di lire, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Alla luce di quest'ultima disposizione, mi chiedo che senso abbia l'inciso precedente che dice «quali che siano le modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro». A me sembra una sorta di superfetazione che rende ambigua l'interpretazione della norma.

Concludo il mio intervento, preannunciando il voto favorevole del nostro Gruppo, riservandomi di ascoltare i chiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore Murmura per la sua precisa relazione e il senatore Galeotti per il puntuale esame del testo e per le domande formulate.

Occorre fare una premessa. La disciplina antincendi è contenuta nella legge 23 dicembre 1980, n. 930, la quale si basa sul presupposto che il servizio antincendi venga assolto direttamente dallo Stato attraverso i vigili del fuoco in quegli aeroporti in cui si supera la soglia dei 60.000 passeggeri annui, come ad esempio Pescara e Firenze-Peretola. Per l'aeroporto di Pescara vi è già un servizio assicurato dai vigili del fuoco, mentre per quanto riguarda Firenze, l'Aeronautica militare aveva annunciato che dal 1° gennaio di quest'anno avrebbe abbandonato il servizio - per ora prorogato di 3 mesi in 3 mesi e l'ultima volta a titolo oneroso - nell'aeroporto. Vi è quindi una situazione di forte transitorietà che serve anche a giustificare le date di cui si parla.

Per prendere atto di questo passaggio per quanto concerne il numero dei passeggeri, occorre una legge, per cui si devono scomodare i due rami del Parlamento. Anche a me questo desta perplessità, e in tale senso abbiamo preso un impegno con la Commissione competente della Camera dei deputati per una revisione della materia.

Per quanto riguarda un esame più puntuale del testo, ho già risposto alla questione della data del 1° gennaio 1991. Circa la seconda osservazione del senatore Galeotti, cioè la formulazione dell'articolo 3, mi sembra di poter interpretare il limite dei 700 milioni come massimo di spesa rispetto al principio più generale espresso dal comma 1; esso rappresenta una cautela per cui, comunque, pur nell'ambito di qualsiasi tipo di formula giuridica, per la trattativa privata esiste questo limite quantitativo.

I senatori Murmura e Galeotti hanno chiesto chiarimenti sugli articoli 4 e 5. Devo dire che è successa una cosa di cui il Sottosegretario all'interno non può che prendere atto, ma con grande dispiacere e rincrescimento. Infatti, nella legge finanziaria per il 1991 vi è un finanziamento che, nell'ipotesi di legge finanziaria presentata dal Governo per il 1992, scompare del tutto. Il Ministero del tesoro ci ha però detto che dobbiamo trovare questi fondi. Poichè il finanziamento previsto riguarda un provvedimento generale di rafforzamento sia delle forze dell'ordine che dei vigili del fuoco, questi fondi dovranno essere reperiti in quella sede.

L'orientamento emergente era che il Governo presentasse un emendamento in cui si dicesse che questa legge vale solo per il 1991, con la copertura dell'attuale legge finanziaria, impegnandosi poi a presentare per il prossimo triennio un disegno di legge per il potenziamento del servizio antincendi. A questo punto la Commissione bilancio sostiene che esiste la copertura finanziaria del provvedimento per il 1991 (che consente di intervenire per attrezzature, impianti e miglioramenti) ma non per il personale, per il quale occorre intervenire con apposito disegno di legge.

Tuttavia è positivo comunque approvare il disegno di legge, sia pure in questi termini, per due motivi. Innanzitutto si inseriscono nella tabella i due aeroporti; in secondo luogo, si può comunque provvedere per le infrastrutture. Inoltre, c'è da dire che effettivamente il Consiglio dei Ministri ha già approvato il disegno di legge per il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco. Abbiamo quindi la ragionevole speranza di poter proseguire su questa strada.

È però necessario modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, sopprimendo l'articolo 5. È questo l'obiettivo dell'emendamento 5.1, presentato dal Governo, il quale ha poi presentato altri emendamenti che rispondono alla necessità, di cui parlavo prima, di far riferimento soltanto all'anno 1991 e non al triennio. Questo è il senso sia degli emendamenti 8.2 e 8.3 che dell'emendamento aggiuntivo 8.0.1.

Ricordo inoltre che l'emendamento 8.1 ha ricevuto delle critiche da parte della 5^a Commissione per una riscontrata mancanza di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è integrata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe.

2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 è comunque subordinata alla disponibilità dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonché al previo espletamento delle procedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalità in atto.

3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.

È approvato.

Art. 2.

1. Negli aeroporti di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.

3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1

dell'articolo 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.

4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilità aeroportuale.

5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.

6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonché per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.

È approvato.

Art. 3.

1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilità ed urgenza delle opere di cui all'articolo 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno, nonché i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, quali che siano le modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture è altresì consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, purché compatibilmente con le direttive della Comunità economica europea.

2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere.

3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.

4. Il controllo di legittimità sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo è esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

È approvato.

Art. 4.

1. Le abilitazioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalità di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e all'articolo 6 della citata legge n. 966 del 1965, è commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.

3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.

È approvato.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e ai fini dell'attuazione della presente legge, in attesa che siano determinate, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, il ruolo tecnico di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentato di due unità e gli organici dei capi reparto e capi squadra nonché quelli dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati, rispettivamente, di cinquantasette e di settanta unità.

2. Sempre ai fini dell'attuazione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli organici dei capi reparto e capi squadra, nonché quelli dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ulteriormente aumentati, rispettivamente, di venti e di venticinque unità.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL GOVERNO

MURMURA, *relatore alla commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

1. L'articolo 4 della citata legge n. 930 del 1980 è abrogato.

È approvato.

Art. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 10 del regolamento concernente «norme sui servizi di prevenzione incendi» in esecuzione dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le parole «da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

È approvato.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, valutato in lire 9.610 milioni a decorrere dall'anno 1991, di cui lire 4.360 milioni per spese inerenti il personale, lire 5.000 milioni per la gestione delle infrastrutture e lire 250 milioni per l'utilizzazione dei macchinari e dei materiali, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti».

2. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo

2, pari a complessive lire 20.000 milioni, in ragione di lire 4.000 milioni annui per il quinquennio 1991-1995, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, valutato in lire 9.610 milioni a decorrere dall'anno 1992, di cui lire 4.360 milioni per spese inerenti il personale, lire 5.000 milioni per la gestione delle infrastrutture e lire 250 milioni per l'utilizzazione dei macchinari e dei materiali, si provvede negli anni 1992, 1993 e 1994 utilizzando per la quota occorrente l'apposito stanziamento previsto dalla legge finanziaria 1992 nel fondo speciale di parte corrente per il potenziamento delle forze di polizia.

2. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, pari a complessive lire 20.000 milioni, in ragione di lire 4.000 milioni annui per il quinquennio 1992-1996, si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994 utilizzando per la parte occorrente l'apposito stanziamento previsto dalla legge finanziaria 1992 nel fondo speciale di conto capitale per il potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni 1991, 1992 e 1993» con le altre: «nell'anno 1991».

8.2

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «negli anni 1991, 1992 e 1993» con le altre: «nell'anno 1991».

8.3

IL GOVERNO

Ricordo che gli emendamenti sono già stati illustrati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, stante il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, sarei favorevole ad un ritiro dell'emendamento 8.1, da parte del Governo.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'intero*. Il Governo ritira l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

GALEOTTI. Signor Presidente, vorrei fare una rapida dichiarazione di voto. Su questo articolo ci asteniamo perchè, con i limiti già ricordati anche dal Sottosegretario, si configura la necessità di intervenire successivamente in quanto si limita il disegno di legge soltanto al 1991. Si tratta in effetti di un primo sforzo, ma è insufficiente.

Sono queste le ragioni della nostra astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8-bis.

1. La presente legge si applica solo per l'anno 1991.

8.0.1

IL GOVERNO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Ritengo che questo disegno di legge sia effettivamente necessario, signor Presidente, anche se è strano il marchingegno che si deve realizzare per il 1991 e gli anni successivi. È vero che c'è la possibilità di definire la collocazione di questi aeroporti nella tabella e di predisporre le infrastrutture, ma è strano che non si possa completare il discorso con la questione del personale, che diventa invece importante per la garanzia e la sicurezza di un aeroporto.

Ho già votato contro l'articolo 8 perchè ritengo ingiusta la situazione anomala che si viene a creare. Dichiaro però di votare a favore del provvedimento nel suo complesso, anche tenendo conto che vi è stato un deputato del Gruppo del Movimento sociale italiano, l'onorevole Sospiri, che si è fatto carico di presentare un disegno di legge per affidare il servizio antincendi in questi aeroporti al Corpo dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA